

ANSIA E DEPRESSIONE DERIVANTI DAL LAVORO RIENTRANO NELLA COPERTURA ASSICURATIVA INAIL

GIOVANNI MAGLIARO

Secondo la Cassazione l'assicurazione contro le malattie professionali è obbligatoria per tutte le malattie anche diverse da quelle comprese nelle tabelle allegare al testo unico purché si tratti di malattie delle quali sia comunque provata la causa di lavoro. Non può essere seguita la tesi della Corte d'Appello secondo cui sarebbe da escludere la copertura di patologie che non siano correlate a rischi considerati specificamente nelle tabelle.

Deve dunque affermarsi in conclusione che ogni forma di tecnopatia che possa ritenersi conseguenza di attività lavorativa risulta assicurata all'INAIL, anche se non è compresa tra le malattie tabellate o tra i rischi tabellati, dovendo in tale caso il lavoratore dimostrare soltanto il nesso di causa tra la lavorazione patogena e la malattia diagnosticata.

Non può neanche sostenersi che il premio assicurativo abbia la funzione di delimitare la tutela a rischi predeterminati nelle tabelle. Il premio assolve la funzione di provvedere al finanziamento del sistema in generale, considerato l'avvenuto distacco dell'assicurazione dal concetto statistico-assicurativo di rischio al quale la stessa assicurazione era originariamente legata.

Con l'ordinanza n. 29611 dell'11 ottobre 2022 la Corte di Cassazione ha affermato che ogni forma di malattia che possa ritenersi conseguenza di attività lavorativa, incluse in particolare sindromi come ansia o depressione, deve considerarsi assicurata all'INAIL. Secondo la Suprema Corte sono indennizzabili tutte le malattie di natura fisica o psichica la cui origine sia riconducibile al rischio lavorativo, sia che riguardi la lavorazione vera e propria sia che riguardi l'organizzazione in senso più generale.

Una lavoratrice ha presentato domanda al Tribunale di Brescia per ottenere la condanna dell'INAIL ad erogare in suo favore l'indennizzo per danno biologico da malattia professionale (disturbo dell'adattamento con umore depresso ed ansia compatibili con la situazione lavorativa avversativa). Il Tribunale ha rigettato la domanda. Anche la Corte d'Appello della stessa città ha confermato la decisione respingendo l'impugnazione proposta. Ha infatti ritenuto estraneo alla copertura assicurativa dell'INAIL il danno psichico subito dai lavoratori per situazione di costrittività organizzativa.

L'interessata ha proposto ricorso per Cassazione denunciando la violazione dell'articolo 2087 codice civile e altre norme di cui al D.P.R. n.1124 del 1965 per avere la Corte d'Appello negato l'indennizzabilità della malattia professionale non tabellata di natura psichica dipendente da stress lavorativo.

La Cassazione ha accolto il ricorso della lavoratrice cassando la sentenza della Corte d'Appello di Brescia e rinviando la causa per un nuovo esame alla stessa Corte d'Appello però in diversa composizione che si dovrà attenere ai principi formulati dalla stessa Cassazione.

Secondo la Cassazione non rileva soltanto il rischio specifico proprio della lavorazione ma anche il cosiddetto rischio specifico improprio, ossia non strettamente insito nell'atto materiale della prestazione ma collegato con la prestazione stessa come stabilito dall'articolo 2 del T.U. in materia di infortuni sul lavoro. Lo stesso infortunio in itinere, ad esempio, esclude qualsiasi rilevanza all'entità professionale rischio o alla tipologia della specifica attività lavorativa cui l'infortunato sia addetto. Apprestando tutela ad un rischio generico (quello della strada) cui soggiace qualsiasi persona che lavori.



n. 226
31 ottobre 2022